



*Comune di San Giuliano Milanese*  
*Provincia di Milano*

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione n° 14 del 09/03/2006  
Modificato con deliberazione n° 68 del 27/09/2006  
Modificato con deliberazione n° 5 del 29/01/2009  
Modificato con deliberazione n° 34 del 05/05/2010



## **ART. 1-ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Nel Comune di San Giuliano Milanese è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono assoggettati a tariffa i rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 22/97 e i rifiuti speciali assimilati agli urbani con apposita deliberazione comunale adottata ai sensi del dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 22/97.
3. La gestione dei rifiuti di cui al punto 2, è regolata dal Regolamento tecnico di gestione del servizio deliberato dal Comune.

## **Art. 2-Ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti , le modalità di riscossione e pagamento, le penalità previste per le violazioni.

## **Art. 3-Soggetti passivi e presupposto**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi e comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio **o il proprietario dell'immobile;** per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica **o il proprietario dell'immobile.**

2. E' presupposto di occupazione o conduzione dell'immobile la presenza di arredamento minimo, intendendosi per tale la presenza almeno di angolo cottura, tavolo e sedie o letto/divano (mobilio/ arredo non accatastato), e l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, gas o dell'energia elettrica.



#### **Art. 4-Costo e gestione del servizio**

1. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è interamente coperto dal gettito derivante dalla tariffa.
2. Il costo del servizio nelle determinazioni successive tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Il Gestore del servizio provvede a tutte le operazioni richieste per la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani nel rispetto del Regolamento tecnico di cui all'art. 1 e del contratto di servizio stipulato con il Comune di San Giuliano Milanese.

#### **Art. 5-Piano finanziario degli interventi**

1. Il Gestore predispone ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs n.22/97 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e lo trasmette al Comune per l'approvazione entro il 15 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 6-Tariffa**

1. La tariffa è composta, ai sensi del D.P.R. 158/99, da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa è articolata per fasce di utenze ed è commisurata a 365 giorni dell'anno solare.
2. Il Gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa.  
Il gestore riscuote la tariffa.
3. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore.



3bis –ai sensi dell’art.54- comma 1 bis- del decreto legislativo n. 446/97, la tariffa può essere modificata , nel corso dell’esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana. L’incremento della tariffa non ha effetto retroattivo.

4. Il Comune ripartisce l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, con la possibilità di introdurre, per le utenze domestiche, le agevolazioni previste dall’articolo 49, comma 10, del D. Lgs. n. 22/97.

### **Art. 7-Tariffa giornaliera**

1. Per gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si istituisce una tariffa giornaliera. Si ritiene temporaneo l’uso complessivamente inferiore a 183 giorni di un anno solare.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno solare di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione comunale è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico.

6. Non si procede a riscossione per importi della tariffa inferiori a €. 10,00

7. Se nel corso dell’anno si verificano più occupazioni, riferite allo stesso soggetto richiedente, per le quali la tariffa è inferiore a €10,00 per occupazione, la tariffa è assolta con versamento cumulativo a fine anno.



## **Art. 8-Categorie di utenza**

- 1) La tariffa prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti del metodo di cui all'allegato al presente regolamento (tabelle 1 e 2).
- 3) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 4) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale.
- 5) In caso di compresenza di attività svolte in locali fisicamente ben distinti l'uno dall'altro, è possibile la suddivisione della superficie complessiva soggetta a tariffa in più categorie, con conseguente applicazione delle corrispondenti tariffe.

## **Art. 9-Locali ed aree soggette a tariffa**

1. Sono soggette a tariffa:
  - Le superfici di tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, e/o aree scoperte qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 11;
  - le superfici degli accessori a quelli di cui al punto precedente (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 del presente articolo si considerano le seguenti aree:



- aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti.
- aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ecc.

### **Art. 10-Modalità di misurazione dei locali e delle aree**

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150; nei locali con altezza non uniforme è assoggettata a tariffa soltanto la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, in relazione alle superfici utilizzate a tal fine, si applica la tariffa prevista per l'attività stessa che viene a costituire una utenza aggiuntiva. Nel caso in cui la parte destinata all'attività non sia distinguibile da quella dedicata ad uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

### **Art. 11-Esclusioni**

1. Oltre gli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto di cui al precedente art. 3, non sono soggetti alla tariffa:

- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- b) i locali dove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a centimetri 150 nel quale non sia possibile la permanenza;
- d) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti, tranne l'alloggio del portiere;
- e) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;



- g) le parti destinate alla sauna;
- h) depositi di materiali in disuso;
- i) superfici o attrezzature destinate esclusivamente per attività competitiva o ginniche;
- j) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- k) parcheggio gratuito di attività economica;
- l) luoghi di culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri luoghi consacrati;
- m) locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- n) strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico ed aree cimiteriali per le quali non è identificabile un soggetto produttore di rifiuti, trattandosi di luoghi di uso pubblico o equivalente;
- o) locali ad uso non domestico non produttivi di rifiuti per motivi di forza maggiore purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (per esempio sospensione o revoca di autorizzazione all'esercizio dell'attività, per non agibilità o per ristrutturazione). L'esenzione s'intende limitata al solo periodo in cui permangono i motivi di forza maggiore;
- p) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune adibite a compiti istituzionali;

Le circostanze di cui al precedente punto k) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito di licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio della attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

## **Art. 12-Utenze domestiche residenti e non residenti (non stabilmente attive)**

1. Le utenze domestiche sono così suddivise:

- utenze domestiche residenti;
- utenze domestiche non residenti (non stabilmente attive);

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. A richiesta del Gestore il Comune comunica l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione.



Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo.

3. Le utenze domestiche non residenti, o utenze non stabilmente attive, previste dall'articolo 7, comma 3, del DPR 158/1999, s'intendono quelle domestiche, relative ai non residenti o residenti all'estero, che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi. E' prevista in tal caso un pagamento pari all'80% della tariffa

### **Art. 13-Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione dei locali.

3. La percentuale di detassazione di cui ai precedenti commi non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

4. Qualora nel medesimo locale vengano prodotti sia rifiuti speciali non assimilati (pericolosi e non pericolosi) che rifiuti assimilati avviati a recupero di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detassazione prevista dai commi precedenti non è cumulabile con la riduzione prevista dal citato art. 17, pertanto al contribuente si applicherà la riduzione più favorevole.

5. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

6. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando documentazione prevista al comma 9 del presente articolo, la osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

7. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.





8. Qualora non fosse presentata richiesta di detassazione o non fosse indicata nella denuncia la superficie dei locali di produzione dei rifiuti speciali, l'ufficio tributi è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi procedere a sgravio o a rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda, e non per gli anni precedenti.

9. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212 del 27/07/2000 "Disposizioni in materia di Statuto del contribuente", alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria quotata degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc...) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti

#### **Art. 14-Esenzioni**

1. E' esonerato dal pagamento della tariffa chi è in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

- abitazione principale con superficie tassabile non superiore a 75 metri quadrati;
- età superiore a 65 anni, solo o con convivente a carico pure in età superiore a 65 anni;
- non possiede altro reddito al di fuori di quelli derivanti dal trattamento minimo pensionistico previsto per l'anno solare di riferimento;
- non è proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione condotta.

2. Le esenzioni di cui al precedente comma, sono concesse a domanda degli interessati, presentate nel corso dell'anno, con effetto dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'esenzione. Per le domande presentate oltre l'anno gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 15-Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 10%;
- b) locali diversi dalla abitazione, ed aree scoperte, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività 10%;



C) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie 10%.

d) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tariffa è dovuta in misura pari al 40%;

e) Nei casi in cui il servizio di raccolta, sebbene attivato non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato ossia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o di capacità dei contenitori ed alla frequenza di raccolta, la tariffa è dovuta in misura pari al 40%.

f) Gli immobili ad uso non domestico, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciati ai pubblici servizi, sfitti a disposizione del proprietario, godono della riduzione relativa alla parte variabile della tariffa.

Il proprietario deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le circostanze che determinano il mancato utilizzo dell'immobile.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, sono concesse a domanda degli interessati, presentate nel corso dell'anno, con effetto dal giorno in cui si verificano i presupposti per la riduzione. Per le domande presentate oltre l'anno gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda.

3. E' applicata una riduzione della tariffa fino 80% per i locali e le aree destinati ad istruzione scolastica statale e parificata, quali scuole materne, elementari, medie ed unità socio sanitarie ed enti ospedalieri.

### **Art. 16-Agevolazioni per la raccolta differenziata**

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, per la raccolta differenziata, prevista all'art. 49, comma 10 del D.Lgs. n. 22/97, è assicurata, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.



## **Art. 17-Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati**

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.
2. La percentuale di riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero è pari alla percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.
3. Casi particolari di riduzione:
  - a) A favore di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti differenziata passibile di recupero e per le quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, la percentuale di riduzione non è comunque superiore al 15% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;
  - b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;
  - c) Solo nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative mediante conferimento a ditta privata del totale dei rifiuti prodotti, senza quindi incidere sul costo di smaltimento del pubblico servizio e contemporaneamente abbia attivato forme di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati la riduzione è pari al 60% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato a recupero.
4. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producono anche rifiuti speciali di cui all'art. 13 del presente regolamento, si applica la disciplina di non cumulatività delle riduzioni previste dal comma 4 del medesimo articolo.
5. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
  - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
  - indicazione della percentuale di incidenza del peso dei rifiuti sul totale della produzione nei locali di riferimento;
  - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
  - periodo di avvio a recupero.



6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione il gestore è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato domanda.

8. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma 10 del presente articolo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.

9. Nel caso in cui a consuntivo si verificano differenze nella percentuale di riduzione verranno predisposti se dovuti i relativi sgravi o rimborsi ovvero i recuperi della tassa.

10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212 del 27/07/2000 "Disposizioni in materia di Statuto del contribuente" a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione deve essere presentata nei casi di riduzione in cui ai punti b) e c) del comma 3 del presente regolamento la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;
- documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento a meno che non sia stato già allegato alla richiesta di riduzione.

### **Art. 18-Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, presentare denuncia al Gestore **entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.**

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, compreso il box, la cantina, la soffitta, ad eccezione dei soli casi di esenzione previsti dal presente regolamento.

3. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cui ai precedenti articoli si applicheranno le sanzioni di cui alle norme vigenti.



4. La denuncia deve essere redatta in appositi modelli predisposti dal Gestore, in duplice copia, una da consegnare al Gestore e una da trattenere come ricevuta, controfirmata dall'impiegato.
5. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree servite devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio successivo alla modifica.
6. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
7. Il Gestore rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione della istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia deve contenere:
  - a. **l'indicazione del codice fiscale;**
  - b. cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f. la provenienza;
  - g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
  - h. il precedente occupante e/o in caso di cessazione il subentrante;
  - i. i dati identificativi dell'immobile secondo codice ecografico;
  - j. i dati inerenti la concessione edilizia;
  - k. la planimetria dell'immobile.

### **Art. 19-Obblighi degli uffici comunali**

1) Gli uffici comunali in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti ad informare l'utente che deve provvedere alla denuncia nei termini stabiliti.



2) Gli uffici comunali a richiesta del Gestore devono comunicare tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, quali copia o elenchi:

- a) delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.

3) Il gestore fornirà agli uffici comunali la modulistica da distribuire, di cui all'art. 18 co. 4.

### **Art. 20-Decorrenza della tariffa**

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio.

2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per la annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dell'utente subentrante.

### **Art. 21-Accertamento**

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.

2. A tale scopo può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente Gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal Gestore medesimo;
- verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;



- accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o riduzione o rideterminazione delle tariffe.

4. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette il Gestore del servizio, autorizzato dall'autorità competente, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727 e art. 2729 del Codice Civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

## **Art. 22-Fatturazione**

1. Il Gestore provvede alla emissione **degli avvisi di pagamento** per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. **L' emissione degli avvisi** potrà essere effettuata in osservanza dei seguenti principi:

- il massimo periodo che intercorre tra una avviso e il successivo è un anno;
- il minimo periodo è un mese;
- abrogato
  
- emissione di avviso di pagamento con possibilità di pagamento in più rate;
- le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni dell'importo dovuto e già emesso, potranno essere conteggiate nell'emissione successiva mediante conguaglio;
- **l'avviso di pagamento** dovrà sempre indicare la data di scadenza del pagamento e dovrà essere emessa almeno 20 giorni prima della data di scadenza medesima.



3. **L' avviso di pagamento** può contenere l'addebito per altri servizi svolti dallo stesso Gestore a beneficio della medesima utenza.

4. **L'avviso di pagamento** della tariffa giornaliera di cui alle attività del precedente art. 7, sarà emessa, anche in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di copia dell'autorizzazione all'occupazione di suolo

pubblico trasmessa dagli Uffici comunali competenti come indicato nel precedente art. 19.

### **Art. 23-Riscossione**

1. Il gestore provvederà alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. Il pagamento **dell'avviso di pagamento** deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella stessa, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati o le casse aziendali se attive o la domiciliazione bancaria/postale o altri mezzi informatici.

3. **Gli avvisi di pagamento** sono spediti, a cura del Gestore, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale od agenzie di recapito.

4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali in proporzione ai giorni di ritardo. Qualora fossero inviati solleciti di pagamento, il Gestore provvederà all'addebito delle spese del loro invio.

5. Il Gestore concede, su richiesta del soggetto destinatario da presentarsi entro la scadenza del termine del pagamento, la dilazione del pagamento dell'avviso di pagamento in quattro rate mensili di pari importo di cui la prima da pagarsi alla scadenza dell'avviso stesso.

6. Nel caso che il pagamento non avvenga entro trenta giorni dalla scadenza, è facoltà del gestore avviare le procedure di riscossione coattiva con addebito delle maggiori spese di esazione.





## **Art. 24- Maggiorazioni a carico dell'utenza ACCERTAMENTO**

1. Il gestore, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione della tariffa o maggiore tariffa dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo il seguente schema:

- tardiva presentazione della comunicazione

€ 25,00 in misura fissa

- mancata presentazione dei documenti

€ 25,00 in misura fissa

- Infedele dichiarazione comportante un minor versamento

da € 50,00 a € 300,00                      € 25,00

da € 300,01 a € 500,00                    € 100,00

da € 500,01 a € 1.000,00                € 150,00

oltre 1.000,00                                € 200,00

- Omessa dichiarazione comportante un minor versamento

da € 50,00 a € 100,00                      € 25,00

da € 100,01 a € 300,00                    € 50,00

da € 300,01 a € 500,00                    € 150,00

da € 500,01 a € 1000,00                 € 250,00

oltre 1.000,00                                € 350,00

Le penalità sono cumulabili. Nel caso in cui in sede di accertamento venga rilevata la violazione per più anni le penalità sono irrogate solo per il 1° anno in cui è stata commessa la violazione.



Art. 24-bis

## **“RISCOSSIONE COATTIVA”**

Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione:

- mediante decreto ingiuntivo ai sensi del Regio Decreto del 14/04/1910 n. 639.
- Coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui a Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quelli in cui l'atto è divenuto definitivo.

Non si provvede al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivi di sanzioni ed interessi.

## **ART. 24 TER**

### **“SANZIONI E INTERESSI”**

In caso di omesso o parziale pagamento il gestore procederà al recupero di quanto dovuto attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento applicando la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97,

Sulle somme dovute per la tariffa si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi moratori stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorato di 2,5 punti percentuale calcolati giornalmente.



## **Art. 24 quater**

### **"RIMBORSI"**

**1.** Il contribuente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2,5 punti percentuali calcolati giornalmente.

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10.33 .

## **Art. 25-Fondo di solidarietà**

E' istituito un fondo di solidarietà destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate. Le modalità e le misure delle agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Comune.

Tale fondo consente di attenuare gli aumenti derivanti dall'istituzione della tariffa di igiene ambientale, mediante lo storno nella bolletta T.I.A, della parte eccedente l'importo pagato in precedenza per la tassa rifiuti, per gli utenti, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1. posseggono un reddito I.S.E.E. inferiore a € 6.000,00;
2. hanno subito un aumento superiore a € 10,33 nel passaggio da tassa a tariffa.

La richiesta di agevolazione deve essere presentata presso gli uffici del Gestore entro 60 giorni dalla scadenza della prima rata.

Alla richiesta suddetta deve essere allegata copia della certificazione I.S.E.E. rilasciata dall'ufficio I.S.E.E. del Comune o dai C.A.F e la cartella TARSU relativa all'anno 2005.

La richiesta ha validità solo per l'anno di presentazione. (1)



### **Art. 25 bis – Gratta TIA**

1. Con l'intento di semplificare le operazioni di riscossione di spunta nei mercati settimanali e/o nelle feste di via, nelle fiere, ove non è possibile intervenire con personale di Genia Spa, viene introdotto in via sperimentale un tagliando del valore nominale di euro 20,00 denominato " *Gratta TIA*".
2. Il tagliando è acquistabile presso l'ufficio clienti di Genia Spa ed ha una validità di due anni.
3. Il tagliando deve essere consegnato all'Agente di Polizia Locale in fase di assegnazione del posteggio in spunta annullando opportunamente le caselle relative al giorno, al mese, all'anno e all'ubicazione.
4. Lo spuntista sprovvisto del tagliando soprascritto non può effettuare il pagamento diretto all'Agente di Polizia Locale e non può in alcun modo occupare l'area interessata.
5. Per assicurare un corretto avvio del servizio, per i primi due mesi, l'Agente di Polizia Locale fornirà, a richiesta e contro pagamento, a coloro che ne fossero sprovvisti, i tagliandi necessari. (1)

### **Art. 26-Arbitrato**

Eventuali vertenze riguardanti l'interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere rimesse al Difensore Civico che deciderà adottando la procedura più idonea, al fine di risolvere il lodo in linea di diritto ed equità.

### **Art. 27-Contenzioso**

Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa, se ed in quanto dovuta, restano riservate all'Autorità giudiziaria competente.

### **Art. 28-Norme transitorie e finali**

1. Dal 1° gennaio 2006, è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs 507/93. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal competente ufficio comunale.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.



3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denuncie presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

1 Integrato con deliberazione di C.C. n° 68 del 27/09/06

(1) Inserito con delibera di C.C. n. 5 del 29/01/2009